



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Gli errori frequenti nelle scissioni societarie

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Laboratorio casi pratici di scissione societaria

[Scopri di più](#)

L'esperienza professionale mostra come l'operazione di **scissione societaria** sia oltremodo scivolosa e non sono infrequenti i casi in cui **ci si imbatte** in quelli che possono essere **veri e propri errori professionali**.

La scissione è una **operazione complessa** sia sotto il profilo dell'**abuso del diritto** che della **technicalità dell'operazione stessa**.

Per quanto attiene ad un eventuale **profilo di abuso**, prima di implementare un'operazione di scissione è sempre il caso di **ponderare bene la posizione** espressa sul punto dall'Agenzia delle entrate. Per far questo, non resta che **studiare gli interPELLI** diramati copiosamente nel corso degli anni. È, infatti, sbagliato, ad esempio, ritenere che **ogni scissione, che non comporti spostamenti di azienda**, sia abusiva **tout court** come pure, dal lato opposto, non è pensabile di poter **escludere a priori la potenziale abusività di una operazione** di scissione. Pur con delle sfumature che devono essere attentamente valutate, l'Agenzia delle entrate ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere **particolarmente aperta nelle proprie visioni** ammettendo, pur con alcune eccezioni, anche le **scissioni asimmetriche di immobili e di liquidità**.

Molte operazioni di riorganizzazione che ci accingiamo ad implementare sono già state **affrontate dall'Ufficio**. In **casi dubbi**, è possibile valutare la **via dell'interpello**.

In tema di technicalità della scissione, gli errori più frequenti (che capita di riscontrare) attengono alla **gestione delle riserve**, soprattutto quelle di **rivalutazione**. Come noto, normalmente, tali riserve vanno **attribuite in proporzione ai patrimoni contabili** delle società. Le stesse, invece, seguono il bene **solo se l'operazione viene implementata nel cosiddetto periodo di sorveglianza**. Al riguardo, si ritiene che **non sia il caso di indicare** (nel progetto di scissione) l'ammontare **esatto della ripartizione** in quanto, almeno con la norma attualmente in vigore, detta ripartizione va operata con una situazione alla **data di efficacia della scissione stessa**.

In questi ultimi periodi, sta aumentando l'interesse per le c.d. **scissioni ascensore**, ossia le



scissioni della società madre a favore **della società figlia o in via opposta**, della figlia a favore della società madre. Quest'ultima viene spesso utilizzata per *spostare* dalla **società figlia alla holding**, ad esempio, un **compendio patrimoniale**, rappresentato da immobili. In questi casi l'errore più frequente consiste nel **non valutare l'eventuale necessità per la holding-madre beneficiaria di annullare** in parte la partecipazione detenuta nella società figlia.

Sulle riserve, inoltre, va considerato l'orientamento dell'Agenzia delle entrate espresso per la prima volta con la [risoluzione n. 97/E/2017](#). In sostanza, dopo aver ricostituito le **riserve in sospensione di imposta**, è necessario che il **mix tra riserve di utile e riserve di capitale della scindenda** rimanga con le medesime proporzioni anche post scissione **sia nella scissa che nella quota di patrimonio** assegnata alla beneficiaria.

Si deve, peraltro, prestare attenzione al fatto che, **sotto il profilo delle riserve**, la scissione è neutra solo se la beneficiaria **è in grado di ricostituirle**. La **ricostituzione non è possibile se la beneficiaria è una società di persone in contabilità semplificata**.

Altro errore, che a volte si può commettere, è quello di **interpretare troppo alla lettera il principio di neutralità fiscale**, di cui all'[articolo 173, Tuir](#). Lo stesso, infatti, presuppone che i **beni permangano nella sfera di impresa commerciale**. La scissione di **società commerciale a vantaggio di società semplice**, pertanto, **non potrà essere fiscalmente neutra**.

Un mondo particolare, infine, è rappresentato dalla **nuova scissione mediante scorporo**. Il contribuente dovrà valutare attentamente quando è possibile implementarla, **in luogo del conferimento di beni o di azienda** e valutare, inoltre, le **conseguenze giuridiche delle diverse operazioni**. Sul punto, si segnala che esiste anche una bozza di normativa fiscale dell'operazione che, in parte, **ritocca anche quella della scissione classica**.

Molti di questi aspetti verranno affrontati nel Laboratorio **“Casi pratici di scissione societaria” che si terrà solamente in presenza a Castelfranco Veneto il 27 ed il 28 settembre 2024 e successivamente a Bologna il 22 ed il 23 novembre 2024**.